



Comune di PENNA SAN GIOVANNI
Provincia di Macerata

Prot. n. **5444**

Penna San Giovanni, 31 ottobre 2016

ORDINANZA N. 53/2016 Reg. n. 698

ORDINANZA DI MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO

IL SINDACO

VISTA la comunicazione dell'Ufficio Polizia Municipale del 30 ottobre 2016 da cui risulta che in C.da Casepulcre l'unità immobiliare contraddistinta al N.C.T. Foglio n. 5 Particella 125, di proprietà del sig. Cutini Anastasio e altri aventi diritto, presenta gravissime lesioni, tali da dichiarare il fabbricato inagibile e pericoloso per la pubblica incolumità;

CONSTATATO che il suddetto fabbricato ricade in prossimità della strada comunale, e dal primo sopralluogo ad oggi presenta un aggravamento dello stato di pericolosità;

RITENUTA, in conseguenza, l'eccezionale e straordinaria necessità ed urgenza, di garantire la pubblica incolumità, ordinando la messa in sicurezza o demolizione del fabbricato lesionato gravemente dal sisma;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Reg. 14/9/1989, n°23, Regolamento Edilizio tipo;

VISTO l'art. 54, 2 comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

Al sig.

- **CUTINI ANASTASIO**, nato a Penna San Giovanni il 04/04/1958, residente a Penna San Giovanni, Contrada Portone n. 123;

IMMEDIATAMENTE DI RECINTARE L'AREA PERICOLOSA, successivamente DI ADOTTARE TUTTI GLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA (puntellamento o demolizione) AL FINE DI TUTELARE L'INCOLUMITA' PUBBLICA SEMPRE NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE E COMUNQUE NON OLTRE 5 (cinque) GIORNI DALLA NOTIFICA DELLA PRESENTE ORDINANZA, con avvertenza che a ciò non ottemperando, si provvederà d'ufficio con spese a carico del predetto.

Ordina inoltre, di portare a conoscenza del presente provvedimento, tutti gli aventi causa sull'immobile in questione.

La Polizia Locale e le Forze di Pubblica Sicurezza sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

L'inosservanza della presente Ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale. Si informa, ai sensi dell'art.3 comma 4, della Legge 07/08/1990 n. 241, che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. delle Marche entro 60 giorni dalla notifica dell'atto, ovvero entro 120 giorni al Capo dello Stato.



IL SINDACO
Giuseppe Mancinelli